

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to **Renato Carlantoni**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Federico Varutti**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per cinque anni consecutivi dal **27/03/17** così come disposto dall'art. 10 lett. b) del Piano per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) triennio 2017-2019.

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16 della L.R. 21/2003.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

[X] la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 24.05.2004 n. 17;

[] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/04/17 decorsi quindici giorni dalla pubblicazione (art.1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 comma 12 L.R. 24.05.2004 n. 17)

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ
f.to Dr.ssa Donatella Facchini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Evaristo Doriguzzi



COPIA

N° 9 del Reg. Del

COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del **23/03/17**

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU Imposta Municipale Propria. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** convocato per le ore **17.00**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria A** trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica** sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
Renato Carlantoni	Sindaco	Si	
Renzo Zanette	ViceSindaco	Si	
Igino Cimenti	Assessore	Si	
Christian Della Mea	Assessore	Si	
Giovanni Pappalardo	Consigliere	Si	
Franco Piusi	Consigliere		No
Francesca Comello	Consigliere	Si	
Luciano Baraldo	Consigliere	Si	
Egon Concina	Consigliere	Si	
Marco Lazzarini	Consigliere	Si	
Enrico Toniutti	Consigliere	Si	
Christian Moschitz	Consigliere		No
Mauro Zamolo	Consigliere	Si	
Stefano Floreanini	Consigliere	Si	
Paolo Molinari	Consigliere	Si	
Antonio Petterin	Consigliere	Si	
Nadia Campana	Assessore	Si	
		15	2

Assume la presidenza il Sig. **Renato Carlantoni** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario comunale Sig. **Federico Varutti**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE

F.to Cristina Baron

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE

F.to Baron Cristina

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la L. 208/2015, art. 1, comma 10 lettera e) la quale, modificando il comma 13bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, anticipa **dal 21 al 14 ottobre** l'invio delle delibere delle aliquote **Imu** al Portale del Federalismo Fiscale (la pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 1 comma 26 della Legge n° 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge di Stabilità 2017 in materia di blocco, anche per il 2017, del potere agli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.=

- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 ;
- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime espressa in forma

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

precedenti, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Tarvisio, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 13 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n° 16 del 27/05/2014 che prevede l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto all'art. 15 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n°16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto all'art.

15 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consigliare n°16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del medesimo Regolamento sull'Imposta Comunale Unica sopracitato che al comma 2 sancisce la possibilità di diversificare le aliquote con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo ai criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Tarvisio;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso fatta salva l'esenzione di cui all'art. 9bis del d.l.47/2014;

VISTA la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

VISTI i commi 59 e 60 dell'art.10 della LR.25/2016 (Legge di stabilità 2017) che così recitano:

"59. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, per l'anno 2017, la Regione, secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, assicura, sulla base dei dati acquisiti dai Comuni:

a) il recupero al bilancio statale dei gettiti dell'imposta municipale propria dovuti dai Comuni ricadenti nel proprio territorio;

b) il recupero del minor gettito IMU spettante ai Comuni ricadenti nel proprio territorio.

60. Dopo la definizione dell'intesa di cui al comma 59, con la legge regionale di assestamento del bilancio sono definite le operazioni degli eventuali conguagli tra la Regione e i singoli Comuni."

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2016;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

SENTITA l'illustrazione del Vice Sindaco, Assessore al Bilancio, Zanette Renzo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il TUEL 267/2000 e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

- Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017 :

- **ALIQUOTA ORDINARIA**
1,06 PER CENTO
- **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011**
0,4 PER CENTO
- **ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI**
0,5 PER CENTO
- **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986 CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D**
0,55 PER CENTO
- **ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI AD UN' UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011 POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONI CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO FATTA SALVA L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 9BIS DEL D.L.47/2014.**
0,46 PER CENTO
- Di dare atto che **NON** viene esercitata la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e pertanto sugli stessi verrà applicata l'aliquota dello **0,76 per cento** (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);
- Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per